m amte.DVA, REGISTRO UFFICIALE.I.0018919.19-07-2016

33033 CODROIPO (UD)

TEL. FAX. E-MAIL:

Azienda agricola Gualtiero Walter Unterholzner / Terna s.p.a.
osservazioni in relazione alla <<Richiesta di ri-determinazione in merito all'autorizzazione
alla costruzione ed all'esercizio al ministero dello sviluppo economico di concerto con il
ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare>> e alla <<Richiesta di rideterminazione in merito alla procedura di valutazione di impatto ambientale al ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il ministero per i beni e
le attività culturali in applicazione della sentenza del consiglio di stato n. 3652/2015 per
l'intervento: Elettrodotto a 380 kv in doppia terna "S.E. Udine Ovest – S.E. Redipuglia" ed
opere connesse>>

Per conto di GUALTIERO WALTER UNTERHOLZNER nato a () il e residente in (l) via n., codice fiscale , per sé e quale socio ed amministratore della Società agricola Unterholzner di Gualtiero e Ivo s.s. (codice fiscale 02472390307) con sede in Mortegliano (Ud), ed in qualità di proprietario dei beni immobili così individuati al catasto terreni del comune di Pozzuolo del Friuli (Ud) foglio 38 particelle 122, 123, 124, 125, 59, 61, 64, 65, 128, 130, 225, 284 e 363, in riferimento all'oggetto, si formulano le seguenti osservazioni, precisando che il contenuto degli atti e documenti allegati al presente atto devono intendersi qui integralmente richiamati e costituenti parte integrante dello stesso atto:

✓ <u>ILLEGITTIMITA' DEL PROCEDIMENTO</u>

Il progetto esecutivo depositato nell'ambito del procedimento in questione ripropone senza modifiche il progetto già bocciato dalla sentenza del consiglio di stato n. 3652/2015 e sul quale si è espresso con un parere di rigetto il ministero per i beni culturali (doc. 1: parere tecnico-istruttorio del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 3320 del 17 giugno 2016).

In particolare, va rimarcato che in conformità al parere espresso a suo tempo dalla soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia (vedi provvedimenti prot. 10889 del 24 novembre 2010 agli atti), nella sentenza menzionata il consiglio di stato ha stigmatizzato <il deturpamento della scenografia di tratti di corridoio fluviali di elevato valore paesaggistico...l'irruzione nel campo visivo di sostegni e di cavi, che costituiscono elementi anomali, per consistenza ed altezza, rispetto alla matrice agricola e naturalistica del paesaggio...il rilevante esbosco di specie arboree di valore paesaggistico, oltre che naturalistico ed ecologico>>.

Al riguardo va altresì evidenziata la assoluta incompatibilità della eventuale autorizzazione alla realizzazione dell'opera in oggetto con le istanze di tutela ambientale sostenute anche in sede di internazionale poiché le aree di proprietà dell'odierno opponente sono prossime a quelle individuate come "S.I.C.", e cioè siti di interesse

AVVOCATO ALESSIA CISILINO

comunitario per i quali lo stato e l'amministrazione regionale sono obbligati a predisporre piani di gestione adeguati alle esigenze di superiore preservazione del territorio e delle sue specificità di fauna e vegetazione (doc. 2: n. 6 fotografie dello stato dei luoghi).

✓ <u>ILLEGITTIMITA' DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE</u>

Le opere realizzate da Terna s.p.a. alle quali si fa riferimento nella istanza di riavvio del procedimento autorizzativo sono assolutamente illegittime né si può ritenere la buona fede di Terna s.p.a. al riguardo poiché la complessità dell'intervento e il numero dei soggetti danneggiati imponeva la massima prudenza.

Non possono giustificare il mantenimento delle opere realizzate né – a maggior ragione – il rilascio di nuova autorizzazione il costo sostenuto da Terna s.p.a. per la realizzazione delle opere e gli oneri di eventuale smaltimento delle stesse.

✓ <u>NECESSARIE MODIFICAZIONI PROGETTUALI IN RELAZIONE AI</u> <u>PROGRESSI DELLA TECNICA</u>

La documentazione progettuale presentata a corredo della domanda di autorizzazione indicata in oggetto è la medesima già sottoposta a suo tempo alla richiesta di autorizzazione e bocciata in sede amministrativa e giurisdizionale.

Essendo pienamente efficace la menzionata sentenza del consiglio di stato vi è obbligo da parte dei Terna s.p.a. e di tutti gli enti interessati a conformarsi a quanto disposto con tale provvedimento: considerato che il progetto è il medesimo già bocciato l'eventuale autorizzazione contravverrebbe pertanto al pronunciamento del consiglio di stato.

In ragione dell'obbligo di valutare soluzione progettuali alternative a quella proposta da Terna s.p.a. – questa ultima giudicata illegittima in sede amministrativa e giurisdizionale – si insiste affinchè vengano valutate ed accolte le indicazioni circa la modifica del tracciato e l'interramento dell'elettrodotto in questione fornite dalla relazione tecnica commissionata dall'ARPA regionale e redatta nel 2012 dal prof. F. Iliceto della università "La Sapienza" di Roma già agli atti.

✓ <u>ILLEGITTIMI IMPOSIZIONE E MANTENIMENTO DI VINCOLI PREORDIANTI</u> <u>ALL'ESPROPRIO E ALL'ASSERVIMENTO</u>

Si evidenzia che nel mese di gennaio 2009 sugli immobili di pertinenza dell'odierno opponente è stato imposto "vincolo preordinato all'espropriazione dei terreni interessati della stazione elettrica ed all'imposizione in via coattiva delle servitù di elettrodotto sui fondi attraversati dalla linea elettrica".

L'imposizione ed il mantenimento dei predetti vincoli sono stati di ostacolo all'accesso ai piani di finanziamento e sviluppo previsti dal Piano di sviluppo rurale scaduto (PSR 2007-2013) e da quello attuale (PSR 2014-2020).

Va sottolineato che la superficie interessata dai vincoli menzionati è irragionevolmente elevata e la costituzione delle servitù – così come concepita da Terna s.p.a. – finisce per rendere la gran parte dei fondi interessati di fatto inutilizzabile con il conseguente deprezzamento non solo del fondo attinto dalla servitù ma anche di quelli contermini non potendosi concepire sull'area in questione la realizzazione di attività colturali ed aziendali unitarie a causa della frammentarietà del territorio.

AVVOCATO ALESSIA CISILINO

✓ <u>COMPROMISSIONE DELLA VOCAZIONE AGRICOLA DEL TERRITORIO E</u> <u>DELLA PRATICABILITA' DI MANTENERE COLTURE DI PREGIO</u>

La realizzazione delle opere progettate da Terna s.p.a. avrebbe l'effetto di compromettere irrimediabilmente la destinazione a colture di pregio dei terreni di proprietà dell'odierno opponente: l'azienda agricola dell'odierno opponente è infatti specializzata in coltivazioni di frutta biologica e vigneti (e cioè Prosecco doc e Pinot grigio doc Venezia). L'esposizione al campo elettrico ed elettromagnetico determinato dalla linea elettrica in questione pregiudicherebbe le colture e comunque impedirebbe alle maestranze di lavorare in prossimità della linea elettrica.

✓ <u>ILLEGITTIMA COMPROMISSIONE DELLE ATTIVITA' ESISTENTI ED INIBIZIONE DELLE PROSPETTIVE DI AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'IMPRESA</u>

Fin dal 1968 sui fondi interessati dalla realizzazione dell'elettrodotto l'odierno opponente esercita attività agrituristica con connesso punto di vendita dei propri prodotti aziendali. Si evidenzia che nella sua proprietà l'odierno opponente ha altresì istituito da diversi anni percorsi pedonali naturalistici.

Sui fondi di proprietà dell'odierno opponente è stata autorizzata inoltre la realizzazione di un capannone destinato a laboratorio per la valorizzazione della produzione biologica di mele con copertura di impianto fotovoltaico della potenza di kW 999,81.

Ed ancora la realizzazione dell'opera e comunque il mantenimento da ben sette anni dei vincoli già citati impedisce qualsiasi prospettiva di ampliamento e miglioramento delle infrastrutture dell'impresa.

Distinti saluti.

Codroipo, 18 luglio 2016

(avv. Alessia Cisilino)

Per conferma e ratifica del contenuto: Gualtiero Walter Unterholzner.

Si allega:

- 1) parere tecnico-istruttorio del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 3320 del 17 giugno 2016;
- 2) n. 6 fotografie dello stato dei luoghi.

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA
(PEC: DGSalvaguardia.Ambientale@pec.minambiente.it)

Lettera inviata solo tramite e-mail SOSTITUISCE L'ORIGINALE ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Prot. n. 3320 del 17 GIU. 2016

Oggetto: REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – [ID_VIP: 3280] "Elettrodotto 380 kV S.E. Udine Ovest – S.E. Redipuglia ed opere connesse". Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3652/2015 e della comunicazione di avvio del procedimento del Ministero Sviluppo Economico (Posizione n. EL-146 bis). Istanza di rideterminazione – Proponente: Terna Rete Italia S.p.A.

Parere tecnico-istruttorio.

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per il Mercato Elettrico,
le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare
Divisione IV – Infrastrutture e Sistemi di rete
Via Molise, 2 - 00187 ROMA
(dgmereen.div04@pec.mise.gov.it)

e, p.c. ALLA SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza della Libertà, 7 - 34135 - TRIESTE (PEC: mbac-sbeap-fvg@mailcert.beniculturali.it)

e, p.c. ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIIA

DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Via Miramare, 9 - 34132 TRIESTE

(PEC: mbac-sar-fvg@mailcert.beniculturali.it)

e, p.c. AL SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza della Libertà, 7 - 34135 TRIESTE (PEC: mbac-sr-ven@mailcert.beniculturali.it)

e, p.c. ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Ambiente ed Energia
Servizio Valutazioni Ambientali
Via Giulia, 75/1 - 34126 TRIESTE
(PEC: ambiente@certregione.fvg.it)

e, p.c. TERNA Rete Italia S.p.a. Direzione Affari Istituzionali Viale Egidio Galbani, 70 – **00156 ROMA**



ia di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554/45 e-mail: dg-beap.servizio3@beniculturali.it mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 24 giugno 2013 n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione delle performance, a norma dell'art.16 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89" pubblicato sulla G.U.R.I n. 274 del 25 novembre 2014;

VISTO il D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", registrato alla Corte dei Conti il 19 dicembre 2014 al foglio 5624;

VISTO il decreto del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016, recante "riorganizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato dalla Corte dei Conti 29 febbraio 2016, n.583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I l'11 marzo 2016, Serie Generale n.59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la nota del Segretariato Generale n. 7063 del 2 maggio 2016 con la quale viene comunicata la sottoscrizione del contratto correlato all'attribuzione della nomina della dott.ssa Caterina BON VALSASSINA e Madrisio con l'attribuzione dell'incarico con funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;

VISTA la Circolare n. 14 del 25/03/2016 del Segretariato Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, aventi ad oggetto "Riorganizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" - Entrata in vigore –





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO

Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante "Norme in materia ambientale":

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Sentenza n. 3652/2015 del Consiglio di Stato che ha annullato il Decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2011-0000411 del 21/07/2011, emesso dal MATTM – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il MiBACT, unitamente al Decreto di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio 239/EL-146/181/2013 del 12/03/2013 emesso dal MISE - Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con lo stesso MATTM;

VISTA la nota prot. n. 27551 del 06/11/2015 con la quale il MISE - Ministero dello Sviluppo Economico, ha comunicato il formale avvio del procedimento (Posizione n. EL-146 bis) denominato "Elettrodotto 380 kV S.E. Udine Ovest – S.E. Redipuglia ed opere connesse", al fine di consentire ai Ministeri competenti la rideterminazione della compatibilità ambientale dell'intervento, di cui al citato decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000411 del 21/07/2011;

VISTA la nota prot. n. 5677 del 13/11/2015 con la quale con la società proponente Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto alla trasmissione della documentazione progettuale relativa alla procedura citata;

VISTA la nota U.prot. DVA-2015-0031490 del 17/12/2015 con la quale il MATTM – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in ottemperanza a quanto indicato dal MISE - Ministero dello Sviluppo Economico e dalla citata sentenza del Consiglio di Stato, ha comunicato la necessità di procedere ad una "valutazione attualizzata dell'impatto ambientale delle opere progettate nelle aree interessate dalla rinnovazione del procedimento, dedicando una prioritaria attenzione alle parti ancora da realizzare" e che la valutazione di dette opere deve concludersi con un nuovo provvedimento di VIA;





DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO

VISTA la nota prot. n. 7634 del 17/03/2016 con la quale questa Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (ex Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio) ha formalmente provveduto all'avvio della procedura in esame, per la definizione del parere tecnico-istruttorio di competenza;

VISTA la nota prot. n. 4310 del 25/05/2016 con la quale la Soprintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia, nel prendere atto che il progetto presentato dalla società proponente "non risulta variato in modo sostanziale rispetto a quello precedentemente esaminato e autorizzato", comunica che la maggior parte degli interventi nel sottosuolo, per i quali era prevista l'esecuzione di sondaggi archeologici preventivi o la sorveglianza in corso d'opera, risulta "già stata realizzata prima della sospensione dei lavori in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato di annullamento del decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000411 del 21/07/2011" e che, di conseguenza, "lo stato dei lavori di carattere archeologico era quasi completamente concluso";

CONSIDERATO che la medesima Soprintendenza, nell'ambito della rideterminazione delle proprie valutazioni sull'intervento in argomento, ha ritenuto di confermare i propri pareri di competenza già espressi sul precedente procedimento di valutazione, di cui al citato decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000411 del 21/07/2011;

VISTA la nota prot. n. 3156 del 13/06/2016 con la quale la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, in riscontro delle ministeriali prot. n. 7634 del 17/03/2016 e prot. n. 11810 del 29/04/2016, ha comunicato le proprie valutazioni di competenza sul procedimento in oggetto;

CONSIDERATE le argomentazioni con le quali la medesima Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia esprime il proprio parere come di seguito interamente riportato:

- «CONSIDERATO che l'elettrodotto in questione è già stato oggetto di un parere endoprocedimentale di competenza espresso da questa Soprintendenza (in data 24 novembre 2010 con nota prot. n. 10889) con valutazione negativa ma che, successivamente alla emissione del suddetto parere, tracciato e manufatti dell'elettrodotto in oggetto sono stati modificati in ottemperanza alle prescrizioni del Decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC 2011 0000411 del MATTM di concerto con il MiBACT e che il suddetto decreto è stato annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3652/2015 (entrambi, decreto di compatibilità ambientale e sentenza del tribunale amministrativo di appello, richiamati in oggetto);
- CONSIDERATO che in data 18 febbraio 2016 con prot. 4242 il MATTM ha comunicato alla Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio del MiBACT (attualmente divenuta Direzione Generale Archeologia, Belle









Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Arti e Paesaggio), dietro richiesta di TERNA, l'avvio di una "rideterminazione", all'interno della procedura di

SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO

Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA), che dovrà concludersi con l'emissione di un nuovo Decreto di

Compatibilità Ambientale;

- VERIFICATO che, sulla base della nuova documentazione prodotta e trasmessa da TERNA - in particolare, un nuovo Studio di Impatto Ambientale (da qui in poi S.I.A.) ed una nuova Relazione Paesaggistica (da qui in poi R.P.) - nella suddetta procedura, richiesta da TERNA a MISE e MATTM, di rideterminazione delle decisioni dei due Ministeri competenti, MATTM e MiBACT, vengono riproposti lo stesso tracciato e gli stessi manufatti dell'elettrodotto già autorizzato nella sua costruzione ed esercizio dal MiSE di concerto con il MATTM, con il citato Decreto 239/EL-146/181/2013 del 12 marzo 2013 anch'esso oggetto di annullamento, e migliorato con le ottimizzazioni e le mitigazioni prescritte dal predetto decreto di autorizzazione, comprensive di quelle contenute nel decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2011-0000411 del 21 luglio 2011;

- EFFETTUATO un sopralluogo congiunto con i tecnici della proponente TERNA, martedì 22 marzo 2016;

- PREMESSO che la R.P. è documento finalizzato alla verifica della compatibilità paesaggistica - con specifica attenzione ai "beni paesaggistici" riconosciuti dalla Parte III Beni Paesaggistici del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. (da qui in poi CODICE) per legge o per decreto, ministeriale o regionale - autonomo (in quanto dotato di specifica autonomia di indagine) ed esaustivo (in quanto contiene tutti gli elementi necessari a tale verifica) e deve essere corredata da elaborati tecnici preordinati a motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento; questa Soprintendenza, sulla base della nuova R.P. emessa "per riformulazione istanza" (redatta ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005, di cui viene testualmente richiamata la terminologia) e del sopralluogo appena richiamato e secondo quanto richiesto da codesto Servizio III Tutela del Paesaggio, ha formulato come segue il nuovo parere di competenza:

- Secondo la nuova R.P., redatta dalla proponente TERNA entro la cornice concettuale del citato D.P.C.M. 12/12/2005, per quanto riguarda il contesto paesaggistico, il progetto prevede l'inserimento del nuovo elettrodotto 380 kV "Udine Ovest Redipuglia" e degli interventi sulla rete AAT/AT correlati in un contesto prettamente agricolo della alta/bassa pianura, specificamente nella fascia meridionale dell'alta pianura friulana, a confine con la bassa pianura;

- per quanto riguarda i beni paesaggistici direttamente coinvolti nel loro sedime essi consistono nell'alveo e nelle fasce di tutela spondali (di 150 metri dalla sponda o del piede dell'argine):

• del Fiume Isonzo, per un attraversamento di m.890 circa con n.2 sostegni (55; 56, entrambi di altezza superiore a 61 metri) del nuovo elettrodotto;





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO

- del Fiume Torre, per un attraversamento di m.885 con n.2 nuovi sostegni (45; 46, entrambi di altezza superiore a 61 metri);
- della Roggia di Palma per un attraversamento di m. 305 circa con n.1 nuovo sostegno (49);
- della Roggia di Udine, per un attraversamento di m.325 circa con n.1 nuovo sostegno (33);
- e, in stretto affiancamento,
- del Torrente Cormor, con un attraversamento di m.440 circa ma senza collocare alcun sostegno all'interno;
- della Roggia Milleacque, con un attraversamento di 330 metri circa con n.1 nuovo sostegno (21);
- In fase di esercizio, gli impatti principali sul paesaggio prodotti dall'elettrodotto riguardano essenzialmente la alterazione della percezione tanto del contesto paesaggistico quanto, e soprattutto, dei sopra elencati beni paesaggistici in esso presenti. Secondo la R.P. le alterazioni della percezione del paesaggio generate dall'intervento comporterebbero un effetto di Intrusione (vale a dire inserimento in un sistema paesaggistico di elementi estranei ed incongrui ad i suoi caratteri peculiari compositivi, percettivi o simbolici) ad impatto paesaggistico basso ed un effetto di Concentrazione (vale a dire eccessiva densità di interventi a particolare incidenza paesaggistica in un ambito territoriale ristretto) ad impatto paesaggistico altrettanto basso, escludendo del tutto l'esistenza di altri effetti quali quello di Suddivisione, frammentazione, riduzione e destrutturazione, quello di Eliminazione progressiva della relazioni visive, storico culturali, simboliche, quello di Interruzione di processi ecologici e ambientali, quello di Deconnotazione. Infatti, secondo la R.P.,
- per quanto riguarda il contesto paesaggistico, l'intervento comporta l'introduzione di elementi estranei ai caratteri peculiari del contesto paesaggistico se considerati nella sua configurazione tradizionale. Allo stato attuale, tuttavia, il territorio è caratterizzato da una significativa presenza di elettrodotti che confluiscono verso la SE di Redipuglia (R.P. pag.77). Inoltre, la realizzazione della nuova SE Udine Sud comporterà il concentramento di elementi verticali che spezzano l'andamento orizzontale della percezione visuale del paesaggio pianeggiante ed agricolo (R.P. pag.78);
- per quanto riguarda i beni paesaggistici, l'immissione di più linee elettriche nella SE di Redipuglia comporta il concentramento di numerosi elettrodotti presso l'ambito di confluenza Torre-Isonzo. Tuttavia le scelte progettuali hanno permesso di sviluppare le diverse linee secondo prospettive parallele, riuscendo a creare un unico corridoio infrastrutturale, limitando la presenza di elettrodotti ad una parte territoriale ristretta. (R.P. pag. 78). A mitigare l'effetto concentrazione agirebbero inoltre, nel contesto paesaggistico, interventi di mascheramento e di rivegetazione dislocati lungo il perimetro della SE Udine Sud mentre, sui beni paesaggistici, nell'unico corridoio infrastrutturale (...) la presenza della vegetazione ripariale limita la visibilità delle opere proposte che risultano schermate (R.P. pag. 78). Questa Soprintendenza non condivide le









Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo direzione generale archeologia belle arti e paesaggio

SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO

suddette valutazioni proposte nella R.P. e tanto meno laddove, in conclusione, si sostiene che l'intervento proposto (...) pur nelle trasformazioni che apporta, è adatto al carattere dei luoghi, (...) e non abbassa la qualità paesaggistica) (R.P. pag.96) e ritiene invece l'intervento in oggetto ad impatto paesaggistico negativo elevato tanto negli effetti di intrusione che di concentrazione, in quanto:

- nell'ambito di confluenza Torre-Isonzo, quattro sostegni del nuovo elettrodotto si presentano dislocati nell'alveo fluviale;
- nella maggioranza dei casi l'altezza dei sostegni, pur restando contenuta entro i 61 metri, presenta un elevato sviluppo verticale che li rende visibili a grande distanza, quale è specificamente il caso dei sostegni della Roggia Milleacque, della Roggia di Palma, che non sono protette da schermi vegetazionali, e della Roggia di Udine, la cui fascia di vegetazione ripariale è molto ristretta e comunque insufficiente, in proporzione all'altezza dei sostegni, e quale è, analogamente, il caso dell'ambito di confluenza Torre-Isonzo, in cui, anche se le vedute sono limitate per una notevole presenza di vegetazione arborea di alto fusto e delle arginature dei due fiumi, ampie e profonde vedute sono comunque possibili nelle zone di attraversamento (A4 e SS. 351 Ruda Villesse) (S.I.A. Parte III Quadro Ambientale pag.118);
- inoltre, i n.19 sostegni di altezza superiore ai 61 metri (e dei quali n.15 appartengono all'elettrodotto in oggetto) per ragioni di sicurezza dei voli dovrebbero essere verniciati a bande bianche-rosse del loro terzo superiore, per cui, anche se per n.13 sostegni (e dei quali i nn. dal 47 al 53 e nn. 58-59 appartengono all'elettrodotto in oggetto) sarebbe sufficiente attivare un sistema di segnalazione senza verniciatura e solo con luci di media intensità , resterebbero pur sempre i rimanenti n.6 sostegni (nn. 45 46 nell'alveo del Torre e nn. 54 55 56 57 nella fascia fluviale dell'Isonzo e di cui ben due (nn. 55 56) nell'alveo);
- le ampie fasce di conduttori portati dai sostegni sono anch'esse elementi di notevole estensione e di grande invadenza visiva, per cui, sostegni e fasce di conduttori del nuovo elettrodotto come è già possibile osservare perchè almeno i sostegni sono in gran parte installati creano tanto effetti di "fuori scala" dimensionale che effetti di "trame a contrasto" con quelle create dagli elementi compositivi peculiari del paesaggio rurale storico e/o fluviale (quali strade, filari, vegetazione ripariale, confini dei campi, argini, magredi, ecc.). La presenza di una rilevante fascia di conduttori creerà quando saranno tutti installati sui sostegni delle trame paesaggistiche contrastanti non soltanto con le trame territoriali naturali ma anche con quelle infrastrutturali già storicamente presenti e strutturanti il paesaggio, come è il caso del ponte autostradale di attraversamento del Fiume Isonzo, in particolare, nel punto in cui i conduttori dell'elettrodotto incroceranno il ponte con una notevole occupazione del campo visivo ed esalteranno la percezione di essi in completo contrasto con l'orientamento del ponte e creando quindi un senso di disordine. Questa Soprintendenza ribadisce quindi la







DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO

sostanziale estraneità visiva dell'elettrodotto rispetto al paesaggio fluviale naturale (e a quello agricolo che comunque si accompagna ad esso e convive con esso) pur considerando la sua attuale compromissione con infrastrutture e preesistenti elettrodotti. Inoltre, per quanto riguarda l'impatto su beni paesaggistici o anche culturali quando indirettamente coinvolti per interferenza nel loro campo visivo, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, non ritiene che possano essere considerati trascurabili, a differenza di quanto è sostenuto nella R.P. presentata, l'effetto di Eliminazione progressiva delle relazioni visive, storico culturali, simboliche (quando le opere proposte alterano la visione di manufatti e luoghi che sono beni culturali o paesaggistici) e l'effetto di Deconnotazione, (quando le opere proposte alterano gli elementi costitutivi del contesto paesaggistico). Non si tratta infatti di impatti trascurabili se consideriamo che la presenza dell'elettrodotto altera:

- la visione dalle e delle fortificazioni di Palmanova che costituiscono bene monumentale patrimonio dell'umanità:
- la visione dalla e della cinquecentesca chiesa di San Giuseppe a Santo Stefano Udinese, frazione di Santa Maria la Longa, stravolta dall'effetto di fuori scala dimensionale creato dalla nuova SE Udine Sud;
- la visione dall'interno del Cimiterino di Santa Maria la Longa, che è bene monumentale ope legis;
- la visione del Borgo di Persereano e di altri contigui borghi storici di Organo e Clauviano;
- la visione di una geometricamente quasi perfetta pianura contro lo sfondo grandioso del versante delle Alpi Giulie a nord. La presenza dell'elettrodotto, inoltre, contribuisce ad attenuare le relazioni percettive, ma anche storiche e simboliche coinvolte nel suo attraversamento dell'Isonzo che, come il Piave e il Tagliamento, è un "fiume della patria" e considerato il suo valore in quanto scenario storico della Prima Guerra Mondiale e scenario letterario de "i miei fiumi" scritto da un Ungaretti acquartierato o in trincea a Cotici presso San Michele del Carso;
- PRESO ATTO che alla realizzazione dell'elettrodotto in oggetto è strettamente collegata una serie significativa di demolizioni (circa 110 chilometri) di linee elettriche esistenti insieme all'interramento di alcune tratte, con evidenti miglioramenti della qualità del paesaggio da esse attraversato;
- CONSIDERATO tuttavia che tale miglioramento paesaggistico non dipende dalla modalità di realizzazione dell'elettrodotto in oggetto (vale a dire se il nuovo elettrodotto sia aereo, interrato, misto in linea aerea e cavo interrato, oppure consista in una trasformazione per tensione di esercizio più elevata di vecchi elettrodotti esistenti), che in tutta evidenza rappresenta un aspetto cruciale del suo impatto nel paesaggio;
- CONSIDERATO inoltre che allo stato attale dell'opera l'88% dei tralicci risulta ad oggi già realizzato o in fase di montaggio per cui è già possibile avere esperienza diretta dell'elevato impatto visivo di intrusione e





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO

concentrazione dei sostegni dell'elettrodotto, in particolare sui beni paesaggistici tutelati, anche se non si tratta ancora dell'impatto completo perché essi sono al momento in gran numero privi ancora dei loro conduttori:

- CONSIDERATO invece che la mitigazione di tale elevato impatto appare ardua, per l'altezza dei sostegni e date le segnalate situazioni di criticità in presenza degli elevati valori panoramici del versante prealpino o di beni anche monumentali di pregio;
- CONSIDERATO che in base alle suddette valutazioni l'inserimento dell'elettrodotto crea o contribuisce a creare un non-luogo laddove tale inserimento dei suoi manufatti (ovvero l'architettura dell'elettrodotto) dovrebbe rispettare il paesaggio, integrarsi con esso, ascoltare il suo genius loci (che è tutto ciò che un luogo è e "vuole essere");
 - CONSIDERATO che i beni paesaggistici esaminati sono allo stato attuale nella difficile condizione di beni pubblici scarsi, di risorse scarse, non rinnovabili ed esauribili a causa del diffondersi del degrado quando il loro tasso di sfruttamento per occupazione eccede la loro capacità di assorbimento visivo. Questa Soprintendenza ritiene che questa capacità di assorbimento sia stata superata nel contesto paesaggistico con la creazione del descritto corridoio infrastrutturale e almeno nelle parti oggetto di formale tutela paesaggistica. Inoltre, per quanto di competenza, questa Soprintendenza ritiene che il fatto che nella V.I.A. sia stato considerato soltanto il progetto di realizzazione dell'elettrodotto in linea aerea ha fatto mancare la possibilità di valutare anche altre alternative più favorevoli alla tutela del paesaggio, da quella, con un livello massimo di tutela, a cavo totalmente interrato alla soluzione mista (ILICETO). Questo significa che sono state considerate soltanto le ragioni della costruzione dell'opera in linea aerea e non le ragioni della sua realizzazione senza sprecare completamente o almeno in parte il paesaggio. La valutazione contenuta nella R.P. che l'impatto paesaggistico è basso tanto nell'effetto intrusione che nell'effetto concentrazione e tanto nel contesto paesaggistico che sui beni paesaggistici tutelati è poveramente argomentata ed anche quasi obbligata per i limiti intrinseci che sono imposti a questa VIA, che appunto programmaticamente non si è posta l'obiettivo di minimizzare il consumo del paesaggio in quanto risorsa scarsa, che invece dovrebbe essere la ragione principe della procedura. E CONSIDERATO, inoltre, il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, reso sia in sede consultiva che giurisdizionale, che impone che la compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anzicché impedire, maggiormente richiede per la legittimità amministrativa che nuove opere non deturpino ulteriormente l'ambiente protetto (cfr. Consiglio di Stato Sez. 27 aprile 2016 sentenza n. 2377, pag.5). Pur valutando positivamente le demolizioni che la razionalizzazione e la costruzione del nuovo elettrodotto necessariamente comporteranno, questa





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO

Soprintendenza ritiene che l'elettrodotto in questione determina, tanto nel contesto paesaggistico che nei beni paesaggistici, effetti di intrusione e di concentrazione di impatto paesaggistico elevato, producendo un paesaggio fortemente alterato ma senza avere la grandezza di inventarne uno schiettamente moderno e allo stesso tempo senza esitare ad incidere in modo drammatico nell'ambiente naturale, in cui è particolarmente pregevole la visione del contrasto tra le Alpi Giulie sullo sfondo e nell'ambiente seminaturale della pianura coltivata e del tessuto insediativo rurale, anch'esso di pregio. Si esprime pertanto per quanto di competenza parere negativo»;

CONSIDERATO quanto rilevato dal Consiglio di Stato nella predetta Sentenza n. 3652/2015 in ordine ai vizi di eccesso di potere e difetto di motivazione rinvenuti a carico del precedente pronunciamento di questo Ministero sull'opera in questione (nota della allora DG PBAAC n. 6440 del 24/02/2011);

CONSIDERATO, in particolare, il vizio di sviamento di potere nella stessa sentenza rilevato a carico del predetto precedente pronunciamento di questo Ministero laddove era stata considerata l'impossibilità di realizzare l'elettrodotto in cavo sotterraneo nelle zone a tutela paesaggistica sulla base di quanto dichiarato da Terna S.p.a., a fronte della quale questo Ministero non può che unicamente considerare il riconoscimento dell'impatto paesaggistico negativo dell'opera oggetto di valutazione, escludendo ogni motivazione o esigenza di altra natura;

CONSIDERATO che le valutazioni espresse dalle competenti Soprintendenze sull'intervento in oggetto e sulla relativa documentazione progettuale presentata da Terna Rete Italia S.p.A. a supporto della Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'istanza di rideterminazione della compatibilità ambientale in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3652/2015, di cui alla comunicazione di avvio del procedimento del Ministero Sviluppo Economico (Posizione n. EL-146 bis), confermano le motivazioni addotte e già espresse nel merito della procedura di cui al decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000411 del 21/07/2011, oggetto di sentenza di annullamento n. 3652/2015 del Consiglio di Stato;

CONSIDERATO, in particolare, che la valutazione dell'impatto paesaggistico negativo resta confermata ed anzi ulteriormente argomentata e precisata nel richiamato parere della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, la quale - in sintesi - evidenzia come il corridoio infrastrutturale in questione, per come progettato, superi le capacità di assorbimento nel contesto paesaggistico, almeno nelle parti oggetto di

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

10 di 10



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO

formale tutela paesaggistica, e come lo stesso non appaia essere significativamente mitigabile stanti le incomprimibili e non modificabili caratteristiche tecnico-realizzative dell'opera;

CONSIDERATO che l'esame del progetto presentato non apporta elementi di novità sostanziali rispetto a quello esaminato in occasione del procedimento, di cui al già più volte citato decreto autorizzativo DVA-DEC-2011-0000411 del 21/07/2011;

RITENUTO che la documentazione presente agli atti consente, quindi, di esprimere le valutazioni di competenza in coerenza con quanto indicato dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio e dal D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo" e in ottemperanza a quanto emerso a seguito della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 3652/2015,

QUESTA DIREZIONE GENERALE

esprime, per quanto di competenza, parere negativo circa la compatibilità ambientale, di cui alla istanza presentata dalla società proponente Terna Rete Italia S.p.A. con nota prot. n. 5677 del 13/11/2015 relativa al procedimento avviato dal MISE - Ministero dello Sviluppo Economico (Posizione n. EL-146 bis) con nota prot. n. 27551 del 06/11/2015 concernente l'intervento denominato "Elettrodotto 380 kV S.E. Udine Ovest – S.E. Redipuglia ed opere connesse", meglio indicato nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Caterina Bon Valsassina

IL DIRIGENTE *ad interim* arch. Roberto BANCHINI (Giusta disposizione Rep. n. 244 del 16.05.2016)

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo











